

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo**

(89/C 213/09)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375 del 31. 12. 1988), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

N. d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0030	Oli pesanti	Arabia Saudita	547 500 t
10.0370	Cortisone	Cina	700 000 ECU
10.0430	Gelatine e loro derivati	Colombia	700 000 ECU
10.0435	Carboni attivati	Filippine	800 000 ECU
10.0465	Altre lastre	India	1 500 000 ECU
10.0660	Calzature con tomaie di gomma	Brasile	1 100 000 ECU
10.0660	Calzature con tomaie di gomma	Malaysia	1 100 000 ECU
10.1100	Cristalli piezoelettrici	Malaysia	2 700 000 ECU
10.1263	Mobili di altre materie	Cina	2 100 000 ECU

**Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(89/C 213/10)

La Commissione, con decisione C(89) 1510 del 17 agosto 1989, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere del trattamento comunitario giacche e giacconi a vento, giubbotti e simili (categoria 21) originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31. 12. 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64; telefax: (02) 235 01 20 o 235 01 21.